

CAPITOLO III

Le modalità generali di applicazione.

*1. La protezione.**a) La tutela e gli accompagnamenti agli impegni di giustizia.*

Il sistema di protezione trae la sua ragione d'essere dalla necessità di consentire il ricorso allo strumento dei collaboratori di giustizia.

In sostanza, le misure di protezione e di assistenza assicurate dalle Istituzioni sulla scorta delle vigenti norme hanno, come ulteriore finalità, quella di garantire che il collaboratore possa fornire, in condizioni di sicurezza, il proprio contributo sia in fase investigativa che nel corso del dibattimento.

Uno dei momenti più delicati del sistema di protezione è sicuramente rappresentato dalla partecipazione dei collaboratori di giustizia alle udienze dibattimentali. Com'è noto, infatti, questo è forse l'unico momento in cui non è possibile mantenere la mimetizzazione a cui si ispira il sistema: infatti, il luogo, la data e l'ora di comparizione delle persone da escutere in processo sono dati pubblici.

Il collaboratore di giustizia si differenzia dal confidente proprio perché si assume l'impegno di rendere pubblico il contributo fornito agli Organi inquirenti durante le attività investigative e di partecipare, quindi, a tutti gli impegni, dibattimentali e non, che lo vedono coinvolto per effetto delle rivelazioni che è chiamato a rilasciare o a confermare.

Questa commistione tra momento pubblico della partecipazione processuale del collaboratore, da una parte, e mimetizzazione della sua vita, dall'altra, rende particolarmente complessa l'esecuzione dei servizi di accompagnamento e scorta agli impegni di giustizia; per l'attuazione operativa degli stessi, tra l'altro, il Servizio Centrale di Protezione deve, attualmente, avvalersi delle strutture di polizia territoriali.

Il Servizio, infatti, svolge compiti di mero tramite tra l'Ufficio giudiziario che intende escutere il collaboratore e la struttura di polizia locale che cura la tutela fisica dello stesso nella località protetta.

In questo modo, si riesce a mantenere segreto il luogo dove vive il collaboratore stesso, evitando di vanificare gli effetti cui tendono i meccanismi di mimetizzazione e di anonimato posti in essere attraverso il programma speciale di protezione.

Solo nel primo semestre del '97, sono stati realizzati più di 8300 servizi di accompagnamento e scorta ad impegni di giustizia per altrettante citazioni di collaboratori di giustizia; la previsione è che anche per quest'anno si supereranno le 16.000 citazioni.

Si avrà modo, nella seconda parte della presente relazione, di accennare all'importanza dello strumento dell'audizione a distanza dei collaboratori di giustizia tramite collegamento audiovisivo (la c.d. video-conferenza).

È però appena il caso di rammentare che, già oggi, esiste, in capo all'Autorità giudiziaria, la facoltà di ricorrere a tale sistema, che, in effetti, risolve notevoli problemi di economicità e sicurezza.

Nel semestre in esame sono stati 570 gli impegni di giustizia assolti tramite la videoconferenza; tra gli Uffici giudiziari che ne hanno fatto il maggior utilizzo devono segnalarsi quelli di Palermo, Reggio Calabria, Messina, Caltanissetta e Catania.

b) La mimetizzazione: la documentazione reale e di copertura. Il cambiamento delle generalità.

L'auspicio di un ricorso esclusivo allo strumento della videoconferenza reca con sé tutta la nuova "cultura della protezione" che ispira il relativo sistema ai principi della mimetizzazione e dell'anonimato.

D'altra parte, la straordinaria efficacia tutoria dimostrata da detta "filosofia" operativa dimostra ulteriormente la correttezza di tale impostazione.

Proprio in quest'ottica, quindi, il Servizio Centrale di Protezione, soprattutto all'indomani della sua riorganizzazione — anche metodologica — avvenuta il 26 maggio 1995, ha intensificato lo studio, la ricerca e la sperimentazione di sempre più efficaci meccanismi operativi che realizzassero condizioni di massima riservatezza in favore dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari.

In sostanza, si avvertiva ormai l'inutilità dei sistemi di vigilanza fissa che, oltre a comportare un ingente dispiego di risorse umane e materiali, rappresentavano un potenziale indice di localizzazione della persona protetta, determinando, di fatto, un maggior rischio di circolazione di notizie riservate; né potevano essere sottovalutati, poi, gli aspetti connessi al reinserimento sociale, più efficacemente assecondati proprio in virtù di una adeguata opera di mimetizzazione.

La documentazione di copertura rappresenta sicuramente un momento di fondamentale importanza nell'azione di "schermatura" dell'identità e della vita delle persone in protezione.

Nel 1° semestre di quest'anno, proprio in virtù di una decisa intensificazione del ricorso a tale strumento, sono stati rilasciati 2403 documenti di copertura, a fronte dei 1928 prodotti complessivamente nell'intero anno precedente.

In particolare sono state rilasciate 454 carte di identità, 279 patenti di guida e ben 1542 tessere sanitarie. Di notevole importanza quest'ultimo dato anche in considerazione del conseguente, sensibile abbattimento, registrato anche nel semestre in esame, dei costi relativi all'assistenza medica delle persone protette, sempre più orientata verso le strutture pubbliche.

La misura del cambiamento delle generalità, che si sostanzia nella creazione di una nuova posizione anagrafica nei registri di stato civile, con la possibilità di produrre tutti i certificati per far fronte alle varie situazioni che la vita di relazione comporta, è stata formalmente attribuita a 58 persone.



c) L'individuazione della località di protezione: il c.d. numero limite.

Qualsiasi formula di mimetizzazione non può prescindere dal trasferimento delle persone da proteggere in località diverse e lontane rispetto a quelle di origine.

Appare evidente, quindi, che il primo intervento tutorio che viene disposto in favore dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari consiste proprio nel loro allontanamento dai luoghi in cui rischierebbero l'incolumità fisica e dove sarebbe, d'altra parte, impossibile attuare forme di protezione diverse da quelle, tradizionali, di difesa "militare" dell'abitazione e delle persone.

Quello dell'individuazione della località protetta rappresenta un problema di particolare complessità e delicatezza per almeno un triplice ordine di motivi.

Innanzitutto, occorre esaminare gli aspetti di sicurezza connessi alle diverse realtà criminali esistenti nelle varie zone del territorio ed alla loro capacità di aggressione: tutto ciò in rapporto ad altre variabili quali la consistenza delle forze dell'ordine in loco, i flussi migratori presenti nelle varie località, l'esistenza di istituti penitenziari con sensibile presenza di detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41 bis della L.n. 354/1975, ecc...

Secondariamente, non si può certo trascurare l'obiettivo del reinserimento sociale; per tale motivo, la località di protezione deve essere individuata, anche con il concorso degli interessati, in modo da assicurare loro le migliori possibilità non solo sotto un profilo occupazionale ma anche in termini di capacità di inserimento nelle diverse realtà culturali e sociali.

Il terzo aspetto da tenere presente è sicuramente rappresentato dalla capacità "ricettiva" delle singole aree territoriali individuate.

In sostanza, prima di realizzare qualsiasi trasferimento, occorre accertare che non venga superato il c.d. numero limite, che rappresenta l'ambito massimo di tenuta del sistema di protezione in un determinato contesto locale.

Sussiste, infatti, l'ineludibile necessità di evitare l'intasamento del territorio ed il conseguenziale rischio di bloccare di fatto l'attività delle Forze di polizia nei servizi di tutela e, più in generale, di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Alla luce di questa prospettiva, quindi, si ritiene particolarmente importante realizzare la massima equità nella dislocazione dei collaboratori e dei loro familiari nelle varie province di destinazione, al fine di non gravare eccessivamente taluni reparti territoriali delle Forze di polizia piuttosto che altri.

Si è già riferito, nella precedente relazione semestrale, che presso il Servizio Centrale di Protezione è stata costituito un apposito Ufficio informatico a cui compete di centralizzare i dati relativi alle capacità ricettive di ogni singola realtà territoriale, in modo da poter delineare ed attuare una strategia ponderata di distribuzione territoriale delle persone protette.

d) Il carcere.

Sono 229 i collaboratori di giustizia ristretti in Istituti carcerari del territorio, mentre ammontano a 637 quelli in stato di libertà; i primi rappresentano circa il 22 per cento dei collaboratori provenienti dal crimine ed ammessi alla speciale protezione.

Si è più volte precisato che lo stato di detenzione o di libertà, in cui versano i collaboratori di giustizia, non rappresenta certo il frutto della definizione ed attuazione del programma speciale di protezione o delle misure urgenti, ma costituisce, sempre, la conseguenza della specifica situazione processuale e dei provvedimenti adottati dalla Magistratura.

Sul piano strettamente tutorio ed assistenziale, l'Amministrazione dell'Interno, in piena sintonia con il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, deve occuparsi di problematiche del tutto peculiari che concernono non solo la protezione della persona, in quanto

collaboratore di giustizia, ma anche i profili della sua emenda e rieducazione, in quanto condannato.

Proprio in quest'ottica, le strutture penitenziarie si vanno rendendo sempre più adeguate al trattamento dei collaboratori di giustizia attraverso la costituzione ed il perfezionamento di un vero e proprio circuito carcerario "differenziato".

Si fa sempre più stretta, quindi, l'intesa tra il Servizio Centrale di Protezione e l'Ufficio Detenuti del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, proprio al fine di perseguire gli obiettivi prefissati.

Molto intenso, pertanto, è stato lo scambio di notizie ed informazioni sui vari collaboratori detenuti.

Ad esempio, con cadenze periodiche ravvicinate, i predetti Uffici compiono analitiche verifiche dei collaboratori in carcere e della loro posizione amministrativa in ordine alla fruizione di misure speciali di protezione.

Particolare attenzione viene tra l'altro prestata al comportamento del collaboratore in carcere; eventuali inadempienze, anche ai regolamenti penitenziari, possono essere opportunamente segnalate alla Commissione Centrale per le competenti deliberazioni in ordine all'ammissione al programma, alla revoca o alla non proroga dello stesso.

e) Il beneficio penitenziario.

L'articolo 13-ter della L. n. 82/1991 prevede che nei confronti delle persone ammesse allo speciale programma di protezione possa essere concessa una delle misure alternative alla detenzione — anche in deroga ai vigenti limiti di pena — attraverso una procedura secondo la quale la Magistratura di Sorveglianza, prima di decidere, acquisisce il parere — non vincolante — della Commissione Centrale che, a sua volta, provvede a conseguire le necessarie informazioni dal Pubblico Ministero competente per i reati in ordine ai quali il collaboratore sta fornendo il proprio contributo.

Al 30 giugno di quest'anno, sono 159 i collaboratori ammessi a fruire delle misure alternative alla detenzione in carcere secondo la descritta procedura.

Sono sorte due problematiche interpretative della specifica normativa.

La prima riguarda la possibilità di estendere ai familiari dei collaboratori di giustizia, purché titolari dello speciale programma di protezione, la procedura di concessione dei benefici penitenziari secondo i meccanismi sopra illustrati.

Una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 25 febbraio 1994 (n. 993), sia pure *incidenter tantum*, aveva negato questa possibilità, sia perché non si sarebbe spiegata altrimenti la necessità di acquisire informazioni presso il Pubblico Ministero per i "reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione", sia perché non si sarebbe giustificato il favore accordato in tema di misure alternative alla detenzione che hanno esclusivamente natura premiale e non anche di protezione.

Una nuova sentenza, della medesima Autorità giudiziaria, datata 4 ottobre 1996 (n. 4919), ha invece ribaltato tale interpretazione, rite-

nendo che la procedura di cui al citato articolo possa essere adottata anche per i familiari del collaboratore di giustizia sottoposti allo speciale programma di protezione.

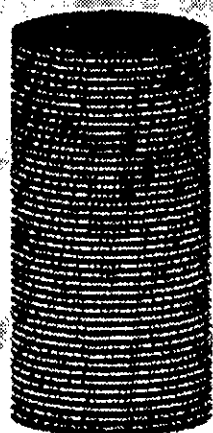
La motivazione di detta decisione si basa sia sull'assunto secondo il quale la disciplina relativa alla definizione e applicazione dello speciale programma di protezione non contiene alcuna differenziazione tra il collaboratore ed i suoi familiari, sia sul fatto che, se è pur vero che la citata norma ha valenza premiale, è altrettanto vero che la sua "ratio" sembra potersi essenzialmente individuare *"nella esigenza di predisporre una garanzia nei confronti di soggetti che non potrebbero essere adeguatamente protetti se detenuti nelle carceri"*.

In questo senso, quindi, sia il Tribunale di Sorveglianza che la Commissione Centrale si sono adeguati a questa nuova interpretazione estensiva dei soggetti interessati dalla procedura sopra descritta.

Un'altra questione interpretativa, questa volta riferita all'articolo 5, comma 9, del D.L. 24.11.1994, ha suscitato particolare attenzione nel corso del semestre in esame; detta norma prevede che *"salva la facoltà della Commissione di richiedere all'autorità competente di procedere al riesame dei provvedimenti emessi a norma dell'articolo 13 ter della legge, la modifica o la revoca dello speciale programma di protezione non produce effetti sui provvedimenti medesimi (...)"*.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel caso in cui venga revocato o non rinnovato un programma speciale di protezione, nei confronti di un collaboratore di giustizia ammesso alla misura alternativa, provvede, allo stato, ad instaurare un procedimento per la revoca di detto beneficio, acquisendo un nuovo parere dalla Commissione Centrale in merito ai motivi posti alla base della decisione in ordine al programma stesso.

Questa nuova interpretazione normativa è scaturita a seguito dell'aumento — fatto registrare dalla fine dello scorso anno — dei provvedimenti di cessazione dei programmi speciali di protezione.

MISURE ALTERNATIVE ALLA CARCERAZIONE**Affidamento in prova al Servizio Sociale***Dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1997*

49



5

■ Istanze respinte

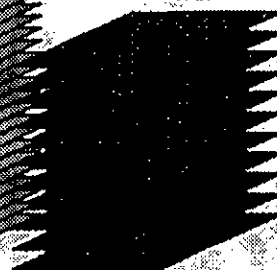
□ Istanze accolte

Dati forniti dal Tribunale di Sorveglianza di Roma**MISURE ALTERNATIVE ALLA CARCERAZIONE****Detenzione domiciliare***Dal 1° Gennaio al 30 Giugno 1997*

48



22



■ Istanza accolta

■ Istanza respinta

Dati forniti dal Tribunale di Sorveglianza di Roma

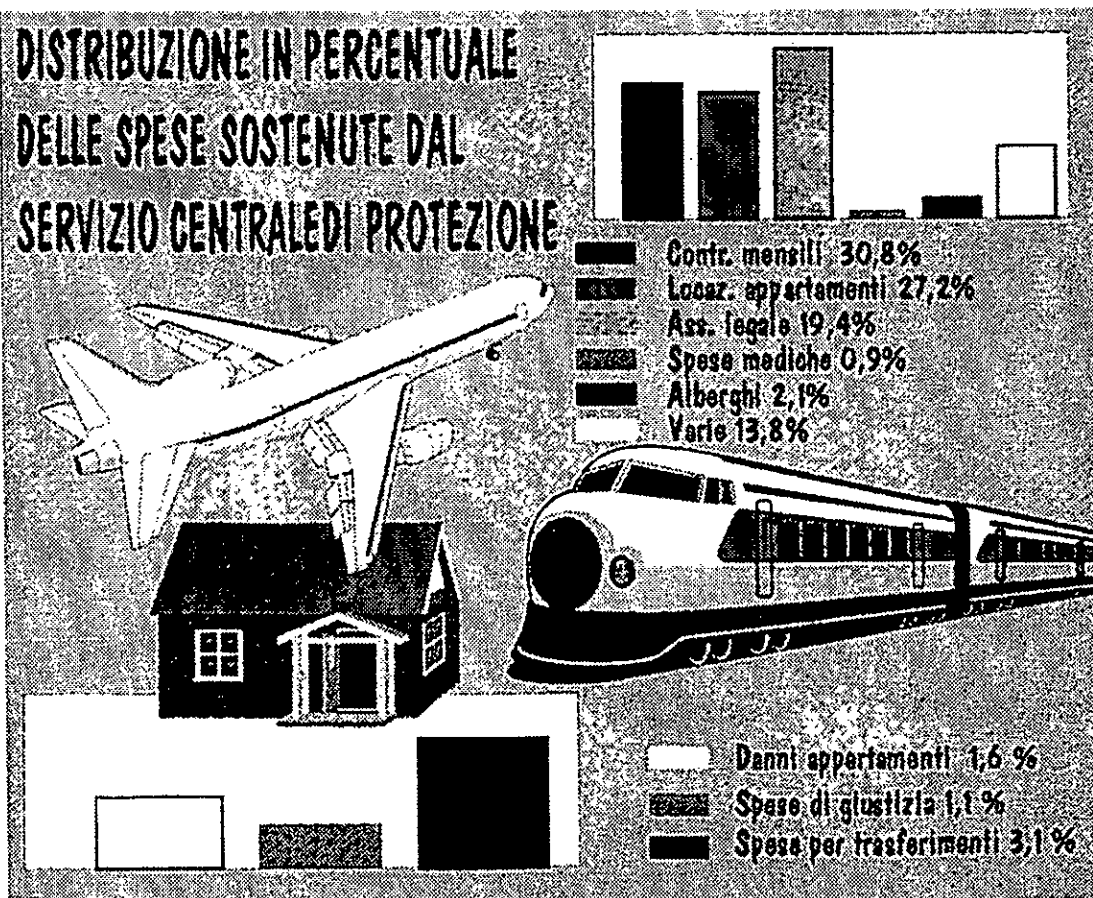
2. L'assistenza.

a) Il mantenimento.

Ogni qualvolta si affronta il discorso relativo all'assistenza economica prestata alle persone sottoposte alla speciale protezione, nasce l'esigenza di precisare, preliminarmente, le finalità che la normativa vigente intende perseguire in proposito.

Il Legislatore del '91, in riferimento alle forme assistenziali adottate in favore dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari, ha utilizzato il concetto dell'eventualità, con questo lasciando chiaramente intendere che il sostegno economico, in particolare, è dovuto se e nella forma in cui serva ad assecondare efficacemente le misure di protezione disposte.

Poiché il programma speciale di protezione si pone come ulteriore finalità anche quella del reinserimento sociale delle persone in esso comprese, ai fini della loro fuoriuscita dal sistema di protezione in un'ottica di necessario *turn-over*, appare evidente che le misure assistenziali, latamente intese, debbano essere finalizzate, entro limiti ragionevoli, anche al perseguimento di detto obiettivo.



Per quanto riguarda, poi, il vero e proprio assegno di mantenimento destinato alle persone in protezione, giova rammentare che il regolamento adottato il 24 novembre 1994 dai Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia prevede che la misura di detta erogazione mensile sia annualmente adeguata agli indici ISTAT dei consumi delle famiglie del centro-nord.

Il disegno di legge governativo di modifica della legislazione di settore eleva questa previsione a rango di normativa primaria.

b) L'assistenza sanitaria.

In linea con l'obiettivo di reinserire le persone protette nel tessuto sociale delle nuove località di residenza, anche l'assistenza sanitaria tende attraverso una mimetizzazione « intelligente », ad incrementare maggiormente il rapporto delle stesse con le strutture mediche di base e, quindi, ad incentivare il ricorso alle forme di assistenza pubblica.

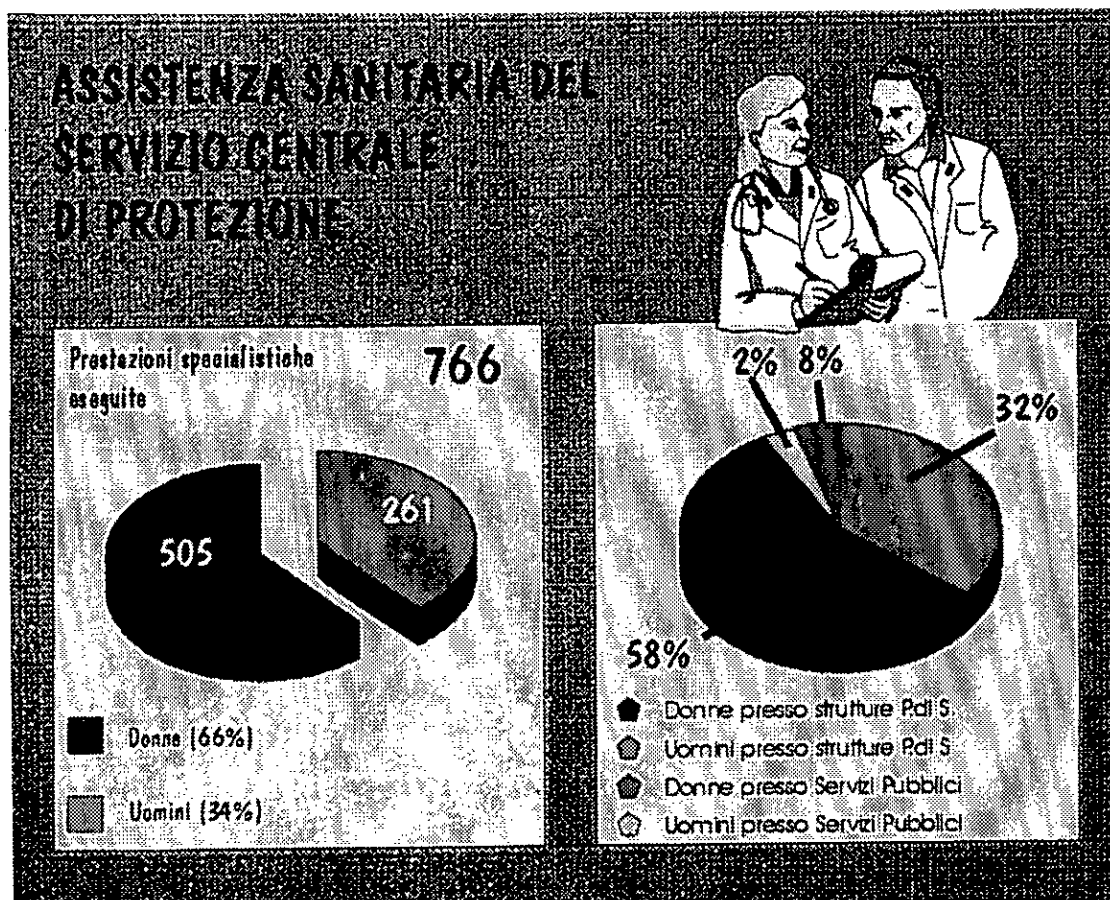
Proprio su questo punto, il Servizio Centrale di Protezione ha correttamente intensificato la sua azione pervenendo, in un anno, ad un incremento dell'uso dei servizi pubblici da parte delle persone protette superiore al 70 per cento, provocando un sensibile abbattimento dei costi sostenuti dall'Ufficio stesso in tema di assistenza sanitaria.

Se ciò è stato possibile, lo si deve sia al notevole aumento del rila- scio di tessere sanitarie di copertura, sia ad una sempre maggiore coo- perazione tra detto Ufficio, da una parte, e le competenti strutture del Ministero della Sanità, degli Assessorati regionali e delle Aziende Sa- nitarie Locali, dall'altra.

Di particolare rilevanza, il sostegno sanitario che il Servizio Cen- trale di Protezione rivolge in favore dei minori.

A solo titolo di esempio, si pensi che, ad oggi, il citato Ufficio ha già effettuato 180 vaccinazioni, per ognuna delle quali, poi, provvede costantemente ad operare i necessari richiami, a rilasciare le certifica- zioni indispensabili per le iscrizioni scolastiche, ad effettuare nuova- mente le stesse ogni qualvolta i pazienti cambiano località o nomina- tivo.

È stato poi concluso un accordo con la Federazione Italiana delle Comunità Terapeutiche grazie al quale si sta già provvedendo a risol- vere le tematiche connesse alle situazioni di tossicodipendenza che esistono anche nella « popolazione protetta ».



c) L'assistenza legale.

Il decreto ministeriale 24.11.1994 prevede che « (...) l'assistenza legale è limitata ai procedimenti penali per fatti commessi anteriormente all'ammissione al programma (...) l'onere per il bilancio dello Stato è limitato alle spese di giudizio e agli onorari o compensi per un solo avvocato o procuratore legale ».

Com'è agevole comprendere, quindi, l'assistenza legale si inserisce nel novero delle misure di sostegno economico, con le stesse motivazioni e le stesse finalità poste alla base dell'assistenza economica delle persone protette.

In questi termini, quindi, il Servizio Centrale di Protezione dovrebbe assistere il collaboratore nelle spese sostenute per la sua difesa legale, erogando direttamente allo stesso quanto ritiene necessario.

È solo per motivi di sicurezza e di riservatezza, e per agevolare la riscossione delle competenze da parte degli avvocati, che il Servizio Centrale di Protezione si surroga ai collaboratori di giustizia nel pagamento dei loro legali.

Non è quindi ipotizzabile un rapporto fiduciario diretto tra detto Ufficio ed i difensori legali dei collaboratori di giustizia, che sussiste,

invece, unicamente tra questi ultimi e gli avvocati che li assistono. In sostanza, è il collaboratore di giustizia che sceglie l'avvocato, le cui prestazioni legali dovrebbero essere pagate direttamente dal primo; il Servizio Centrale di Protezione, quindi, dovrebbe ristorare il collaboratore secondo i parametri indicati nel programma speciale di protezione e conosciuti anche dai difensori legali.

L'anno scorso la Commissione Centrale ha disciplinato i parametri di pagamento dell'assistenza legale prestata in favore dei collaboratori di giustizia; ha inteso cioè indicare i limiti massimi entro cui rimborsare al collaboratore le spese sostenute o da sostenere per difendersi nei procedimenti.

Nonostante la fissazione di criteri rigorosi, comunque attestantisi sulla media di quanto previsto dalle tariffe di cui al decreto ministeriale 5.10.1994, n. 585, la spesa sostenuta dal Servizio Centrale di Protezione per l'assistenza legale ha superato, nel primo semestre di quest'anno, il 19 per cento del totale delle erogazioni.

3. *Il reinserimento sociale.*

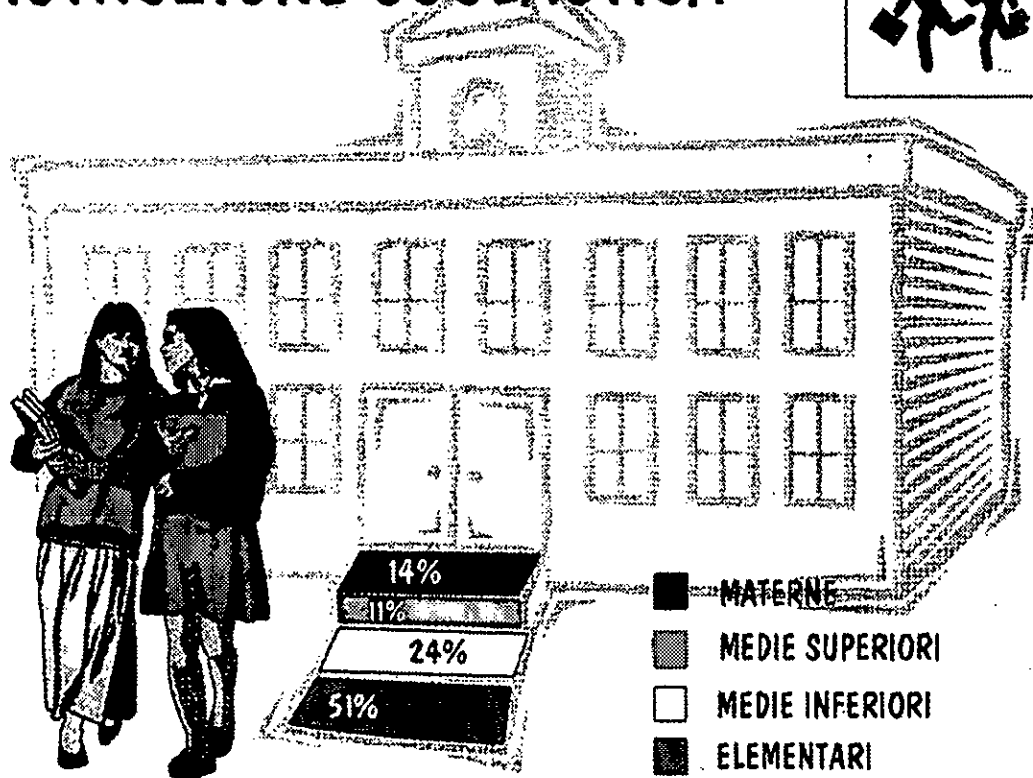
a) *L'istruzione scolastica.*

I dati sui minori — dalla cui sia pur approssimativa osservazione è possibile desumere quanto la « popolazione protetta » sia particolarmente giovane — rendono straordinariamente importanti i profili relativi all'istruzione scolastica, nella prospettiva di offrire le opportunità di inserimento nella realtà produttiva del Paese solitamente assicurate a tutti.

Se il programma speciale di protezione intende rappresentare anche un veicolo per il reinserimento nel tessuto sano della società civile, allora occorre alimentare ed incentivare, con tutte le forme di sicurezza possibile, la scolarizzazione dei minori in protezione.

Certamente, ogni intervento in questo settore va opportunamente adottato tenendo conto della necessità di non rivelare la reale origine del giovane; la maggior parte delle iscrizioni scolastiche vengono realizzate in forma anonima e con generalità di copertura.

ISTRUZIONE SCOLASTICA



Nell'anno scolastico 1996/97, tra scuola materna, elementare, media inferiore e superiore, sono state realizzate ben 963 iscrizioni « sotto copertura », di cui 208 soltanto nel semestre in esame.

Sempre nel primo semestre di quest'anno, sono state eseguite 105 iscrizioni alle medie superiori: 10 per l'area liceo (5 classico e 5 scientifico), 42 presso istituti tecnici, 40 presso scuole professionali, 7 presso istituti e licei artistici, 6 presso istituti e scuole magistrali.

Giova qui sottolineare la particolare, fattiva cooperazione che sta fornendo il Ministero della Pubblica Istruzione nella soluzione delle delicate, complesse problematiche esistenti in un settore di intervento dove i profili della sicurezza e della riservatezza devono necessariamente ed adeguatamente coniugarsi con gli aspetti della scolarizzazione e dell'educazione dei minori.

b) Il lavoro.

Ogni possibile prospettiva di reinserimento sociale non può essere ipotizzata se non si affronta e risolve il problema rappresentato dal lavoro.

Si è più volte affermato che il sistema ha come obiettivo finale quello di favorire la fuoriuscita dai programmi speciali di protezione

dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari attraverso il raggiungimento della loro autosufficienza economica e, quindi, la recisione di quella sorta di « cordone ombelicale » che, per un certo periodo di tempo della loro vita, li ha necessariamente legati alle Istituzioni.

Il raggiungimento di tale finalità, d'altra parte, rappresenta anche una sorta di autotutela del sistema stesso che, se non provvede a creare idonei strumenti di ricambio dei propri assistiti, rischia di incepparsi e di non « lavorare » in modo efficace.

Tenuto conto di ciò, appare evidente la straordinaria importanza che va annessa al lavoro, come insostituibile strumento di rieducazione e riscatto.

È altrettanto chiaro, però, che data la realtà sociale e occupazionale che vive il nostro Paese, parlare di lavoro da assicurare ai collaboratori di giustizia, pensare che l'Amministrazione dell'Interno e, in particolare, il Servizio Centrale di Protezione possano, da soli, risolvere il problema lavorativo di seimila persone, può apparire una pura utopia, oltre che discriminante nei confronti di chi non fa parte del mondo della protezione e, quindi, non rientra in una sorta di categoria « protetta » che certo non si intende né si deve creare.

Occorre, pertanto, fare chiarezza.

Il Servizio Centrale di Protezione non deve « trovare » lavoro alle persone in protezione. Da un lato, infatti, potendo soddisfare una minima parte degli interessati, sarebbe costretto ad ignorare e discriminare la maggior parte dei soggetti in protezione; dall'altro, invadendo sfere di competenza attribuite ad altri Organismi, appositamente creati ed organizzati, svolgerebbe un compito di ricerca di posti di lavoro e di collocamento che non gli appartiene minimamente.

Il Servizio Centrale di Protezione deve invece fornire all'interessato gli strumenti amministrativi, indispensabili, per concorrere ai posti di lavoro per cui possiede i requisiti necessari, partendo dalle condizioni minime assicurate a tutti i cittadini.

Appare evidente che, interpretando correttamente tale assunto, è soprattutto sotto un profilo documentale che esistono margini di intervento del citato Ufficio.

Nel primo semestre di quest'anno, sono stati rilasciati 138 libretti di lavoro di copertura, mentre sono state realizzate « riservate » iscrizioni negli Uffici del lavoro in 127 casi.

Il Servizio Centrale di Protezione ha poi il compito di esperire ogni iniziativa prevista dalla legge al fine di far conservare, nelle località protette, il posto di lavoro già posseduto in precedenza; in questo senso, nel semestre in questione, sono stati 3 i trasferimenti lavorativi realizzati, mentre sono attualmente 9 le pratiche avviate per altrettanti trasferimenti lavorativi.

Di indubbio rilievo, poi, l'attività di detto Ufficio per realizzare, in condizioni di massima riservatezza, il trasferimento di pensioni nelle località protette; sono state 84 le richieste in tal senso.

c) Il ruolo della donna.

Il numero delle donne sotto protezione ammonta complessivamente a 3227 unità, pari al 53,4 per cento del totale: tra esse 71 sono coloro che collaborano con la giustizia, di cui 44 provenienti dal cri-

mine, pari al 4 per cento degli ex malavitosi, e 27 testimoni, cifra che rappresenta, invece, il 50 per cento del numero globale dei testi. Tra i familiari, quelli di sesso femminile sono 3156, pari al 63 per cento del totale dei congiunti.

Ne deriva una duplice considerazione.

Innanzitutto, appare percentualmente limitato l'apporto collaborativo delle donne provenienti dalle organizzazioni delinquenziali, segno questo che il mondo del crimine parla ancora al « maschile ».

Al contrario, tra i testimoni, cioè tra coloro che hanno operato una scelta dettata esclusivamente dal loro senso civico, le donne equivalgono numericamente gli uomini.

Tra le donne che collaborano con la giustizia, quasi il 30 per cento parla di mafia, il 19 per cento di 'ndrangheta, il 13 per cento di camorra, il 7 per cento di sacra corona unita, il 23 per cento di organizzazioni criminali stanziate in regioni diverse da quelle c.d. « a rischio » l'8 per cento di altro (criminalità comune ed eversiva). Le donne nubili sono il 38 per cento e l'età media si aggira sui 34 anni.

La mimetizzazione comporta che il Servizio Centrale di Protezione crei, anche con la necessaria documentazione di copertura, una sorta di « schermatura » della vita di relazione delle persone in protezione, al fine di assicurare sicurezza e di favorire la loro indipendenza economica ed autonomia dalle strutture di protezione.

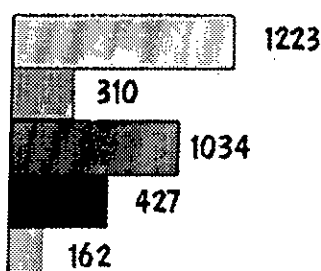
Ma per realizzare tutto ciò, detto Ufficio ha bisogno anche della fattiva cooperazione da parte delle stesse persone sotto protezione; in sostanza, l'unità di intenti tra tutelato e tutelante, a cui si è fatto cenno, è da considerarsi assolutamente indefettibile, ove si intendano attuare seriamente le misure di protezione e di assistenza previste dalla normativa.

Al riguardo, non sembrano esistere dubbi che il peso maggiore di questo rapporto e, in genere, della vita sotto tutela sia sostenuto dalle donne e, in particolare, da quelle più « vicine » al collaboratore di giustizia.

Sono circa un migliaio tra mogli e conviventi, le « donne » dei collaboratori di giustizia: quasi il 31 per cento della popolazione dei familiari di sesso femminile, se si tiene conto della percentuale molto alta che detengono i minori di 18 anni nel totale dei familiari, ci si rende agevolmente conto dell'importanza del ruolo della donna, intesa come « compagna » e madre.

A questi dati, però, occorre aggiungerne altri.

LE DONNE FAMILIARI DEI COLLABORATORI



MENO DI 18 ANNI	□	NESSUNO
DA 18 A 25 ANNI	▨	LICENZA ELEMENTARE
DA 26 A 40 ANNI	▩	DIPLOMA MEDIO INFERIORE
DA 41 A 60 ANNI	■	DIPLOMA MEDIO SUPERIORE
OLTRE I 60 ANNI	◻	LAUREA

Il 22 per cento dei collaboratori di giustizia è ristretto in un Istituto penitenziario, mentre quasi il 15,3 per cento sconta la detenzione in casa: in altri termini, molto più di un terzo non ha, al momento, possibilità di reinserirsi nella società.

Non va poi dimenticato che il collaboratore, soprattutto nella figura di imputato per reato connesso, può avere impegni dibattimentali o comunque di giustizia che lo occupano anche fino a quattro giorni alla settimana.

Ne esce un quadro abbastanza preciso, dove la figura maschile risulta assente, spesso fisicamente, ma, non di rado, anche psicologicamente e dove è invece la donna che fa fronte all'assenza del marito o, se presente, lo assiste psicologicamente, ricostruendone la personalità ed il ruolo sociale e familiare, ormai smarriti a seguito della scelta collaborativa, e provvedendo, altresì, a crescere ed educare i figli.